



REPUBBLICA ITALIANA

Regione Lombardia

BOLLETTINO UFFICIALE

MILANO - MARTEDÌ, 28 FEBBRAIO 2006

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO

Sommario

LEGGE REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006 - N. 5	(3.1.0)	
Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità		2
REGOLAMENTO REGIONALE 24 FEBBRAIO 2006 - N. I	(1.4.3)	
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7.		9

Anno XXXVI - N. 45 - Poste Italiane - Spedizione in abb. postale - 45% - art. 2, comma 20/b - Legge n. 662/1996 - Filiale di Varese

(BUR2005021)

Legge regionale 24 febbraio 2006 - n. 5
Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità

(3.1.0)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Disposizioni in materia di controlli sulle Aziende di servizi alla persona e sulle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie e in materia di disagio giovanile Modifiche alle leggi regionali 1/2003, 1/2000 e 34/2004)

1. Alla legge regionale 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 1 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
- «1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sei membri esperti nelle materie giuridiche e amministrativo-contabili degli enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi alla persona, di cui tre nominati dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali in servizio, due dall'ANCI Lombardia e uno dall'UPL. Il Presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale. I componenti della Commissione di controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento della commissione. Gli enti competenti alla nomina, in caso di dimissione o cessazione dall'incarico di uno dei membri, provvedono alla sua sostituzione. Ai componenti esterni è dovuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della commissione. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.»;
- b) al comma 3 dell'articolo 15 le parole «le commissioni di controllo si attengono» sono sostituite dalle parole «la Commissione di controllo si attiene»;
- c) al comma 8 dell'articolo 15 le parole «le commissioni di controllo trasmettono» sono sostituite dalle parole «la Commissione di controllo trasmette»;
- d) al comma 9 dell'articolo 15 le parole «le commissioni di controllo si avvalgono» sono sostituite dalle parole «la Commissione di controllo si avvale»;
- e) il comma 10 dell'articolo 15 è abrogato;
- f) il primo periodo del comma 4 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
- «Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l'azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione.»;
- g) il comma 14 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«14. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 15, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 15.».

2. Le commissioni di controllo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultano già istituite ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 1/2003, continuano ad esercitare le funzioni di controllo fino alla data di insediamento della Commissione di cui allo stesso articolo 15, come modificato dal comma 1.

In sede di prima applicazione dell'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dalla presente legge, la Giunta regionale, l'ANCI Lombardia e l'UPL provvedono alle nomine di rispettiva competenza entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di costituzione della Commissione è adottato dal Presidente della Giunta regionale entro i successivi trenta giorni.

3. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'ultimo periodo del comma 33 dell'articolo 4 è soppresso;
- b) alla lettera c) del comma 58 dell'articolo 4 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero dei beni delle IPAB trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 1/2003 o devoluti ai comuni in periodo antecedente. Il provvedimento di svincolo è rilasciato entro novanta giorni dall'ASL territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'assemblea distrettuale dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 7, della l.r. 31/1997.».

4. Alla legge regionale 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 è inserita la seguente:
- «e bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita;»;
- b) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è soppressa;
- c) la lettera d) del comma 5 dell'articolo 4 è soppressa.

Art. 2

(Disposizioni in materia di esclusione sociale Modifica alla legge regionale 1/2000)

1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)» è apportata la seguente modifica:

- a) dopo il comma 7 dell'articolo 4 è inserito il seguente:
- «7 bis. Al fine di conoscere e di monitorare il fenomeno della povertà e della esclusione sociale e di misurare l'impatto delle politiche messe in atto per contrastarlo, è istituito l'Osservatorio regionale sull'esclusione sociale. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare. Dell'Osservatorio possono far parte rappresentanti di enti pubblici e privati attivi sul territorio regionale nella programmazione e realizzazione di interventi di contrasto della povertà ed esclusione sociale, oltre che nello studio, ricerca e analisi del fenomeno. Annualmente la Giunta regionale determina, in coerenza con la programmazione regionale, gli indirizzi per le attività dell'Osservatorio.».

Art. 3

(Modifiche alla legge regionale 31/1997 in materia di programmazione socio-sanitaria)

1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo il comma 5 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente:
- «5 bis. Il piano socio-sanitario, ferma restandone la va-

lenza triennale, può, qualora si renda necessario, essere aggiornato annualmente con le medesime procedure di approvazione del piano, nei tempi previsti per l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale.»;

- b) al comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole «attività sanitaria» sono aggiunte le parole «o attività socio-sanitaria».

Art. 4 (Modifiche alla legge regionale 28/1996 in materia di associazionismo)

1. Alla legge regionale 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo» sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la rubrica dell'articolo 1 è sostituita dalla seguente:
«(Finalità e ambito di applicazione)»;
- b) il comma 4 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«4. La presente legge si applica anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale». Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e alla legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale».»;
- c) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
«b) svolgono effettiva attività da almeno un anno;»;
- d) il comma 1 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«1. Presso ogni amministrazione provinciale della Regione è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita Sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, operanti nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge.»;
- e) il comma 2 dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:
«2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita Sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi: a) le associazioni di carattere regionale, b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella Sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge.»;
- f) dopo il comma 2 dell'articolo 3 è inserito il seguente:
«2 bis. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000.»;
- g) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 è sostituita dalla seguente:
«b) che operino da almeno un anno;»;
- h) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.»;
- i) dopo il comma 1 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:

«1 bis. I requisiti necessari per l'iscrizione nella Sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge.»;

- j) al comma 5 dell'articolo 4 le parole «entro il 31 marzo di» sono soppresse;

- k) al comma 2 dell'articolo 8 la parola «regionali» è soppressa.

2. Le associazioni iscritte nei registri di cui alla l.r. 28/1996 alla data di entrata in vigore della presente legge conservano l'iscrizione nei registri medesimi. Le associazioni iscritte nei registri provinciali e nel registro regionale di cui alla l.r. 28/1996 e nel registro di cui alla l.r. 23/1999 che abbiano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, in attesa della istituzione dell'apposita Sezione del registro delle associazioni relative alle associazioni di promozione sociale, sono considerate associazioni di promozione sociale a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 383/2000.

Art. 5 (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attività della Commissione di controllo, di cui all'articolo 15 della l.r. 1/2003, come modificato dall'articolo 1, si provvede per l'esercizio finanziario 2006 e seguenti con le risorse stanziare annualmente all'UPB 7.2.0.1.184 «Spese postali, telefoniche e altre spese generali».

2. Alle spese per lo svolgimento delle attività sperimentali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e) bis) della l.r. 34/2004, come inserita dall'articolo 1, comma 4, lettera a) si provvede, a decorrere dall'anno 2006, con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali, di cui all'articolo 59, commi 44 e 45, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», e con le risorse autonome stanziare all'UPB 5.2.1.2.87 «Governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali».

3. Agli oneri derivanti dalle attività dell'Osservatorio regionale sull'esclusione sociale, di cui all'articolo 2, si provvede, a decorrere dall'anno 2006, con le risorse statali della quota indistinta del Fondo Nazionale per le Politiche sociali di cui al comma 2.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione lombarda.

Milano, 24 febbraio 2006

Roberto Formigoni

(Approvata con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/124 del 14 febbraio 2006)

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 1, 2, 3, 4 e 8 della l.r. 16 settembre 1996, n. 28 «Promozione, riconoscimento e sviluppo dell'associazionismo»

**Art. 1
(Finalità e ambito di applicazione)**

1. La regione riconosce e promuove l'associazionismo nella pluralità delle sue forme quale fondamentale espressione di libertà, di promozione umana, di autonome capacità organizzative e di impegno sociale e civile dei cittadini e delle famiglie, nonché di convivenza solidale, di mutualità e di partecipazione alla vita della comunità locale e regionale; ne riconosce altresì il ruolo nel rapporto tra istituzioni, famiglie e cittadini nelle politiche di settore.

2. La regione promuove il pluralismo del fenomeno associativo e ne sostiene le attività che, rivolte sia ai soci che alla collettività e senza fini di lucro, sono finalizzate alla realizzazione di scopi sociali, culturali, educativi, ricreativi, nel rispetto dei principi della pari opportunità tra uomini e donne.

3. La regione favorisce le iniziative promosse dagli enti locali volte a qualificare e valorizzare le realtà associative operanti sul territorio.

4. La presente legge si applica anche alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 2 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 «Disciplina delle associazioni di promozione sociale». Sono esclusi dall'applicazione della presente legge i circoli cooperativi, le cooperative sociali e i loro consorzi, nonché le associazioni di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 «Legge regionale sul volontariato» e alla legge regionale 11 novembre 1994, n. 28 «Riconoscimento del ruolo sociale delle società di mutuo soccorso ed interventi a tutela del loro patrimonio storico e culturale».

5. I benefici previsti dalla presente legge non sono cumulabili con contributi ed agevolazioni previsti da altre leggi regionali riguardanti la medesima attività.

**Art. 2
(Requisiti delle associazioni)**

1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge le associazioni aventi gli scopi previsti dall'art. 1, a condizione che:

- a) non abbiano fine di lucro;
- b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;
- c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi dirigenti ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i 2/3 delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci;
- d) (abrogata).

**Art. 3
(Registri provinciali e regionale delle associazioni)**

1. Presso ogni amministrazione provinciale della Regione è istituito il registro provinciale delle associazioni operanti nel territorio provinciale. In tale registro è istituita una apposita Sezione nella quale sono iscritte le associazioni di promozione sociale, operanti nel territorio provinciale, che siano in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge.

2. È istituito presso la Regione il registro regionale delle associazioni, che prevede un'apposita Sezione per le associazioni di promozione sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 383/2000; nel registro possono iscriversi: a) le associazioni di carattere regionale, b) le associazioni di carattere nazionale che hanno una sede operativa nel territorio della Regione. Nella Sezione del registro relativa alle associazioni di promozione sociale sono iscritte le associazioni in possesso dei requisiti soggettivi e statutari di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge.

2 bis. L'iscrizione nel registro regionale di cui al comma 2 delle associazioni a carattere nazionale avviene su domanda delle stesse e previa presentazione di documentazione idonea a dimostrare l'iscrizione nel registro nazionale ai sensi dell'articolo 7 della legge 383/2000.

3. I registri provinciali e regionale indicano l'ambito o gli ambiti in cui si esplica l'attività delle associazioni, anche in collegamento con le altre associazioni nazionali e internazionali.

4. (abrogato).

**Art. 4
(Iscrizione dei registri provinciali e regionale)**

1. Nei registri provinciali di cui all'art. 3, comma 1, si iscrivono le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che abbiano sede legale o una sede secondaria sul territorio provinciale;
- b) che operino da almeno un anno;
- c) che svolgano attività in attuazione delle finalità dell'art. 1;
- d) che dispongano di uno statuto improntato a trasparenza e democrazia, che le cariche negli organi direttivi siano prevalentemente elettive e che, a tal fine, l'eventuale numero dei membri cooptati o designati non sia superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tali organismi, le cooptazioni o le designazioni devono essere ratificate alla prima seduta utile dell'assemblea degli associati, e che, nelle associazioni cui aderiscono uomini e donne, si riconosca il principio delle pari opportunità;
- e) che operino avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati e con cariche sociali prevalentemente gratuite, con il solo rimborso delle spese sostenute per l'esclusivo espletamento delle funzioni istituzionali esercitate per conto delle associazioni. Le associazioni possono, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

1 bis. I requisiti necessari per l'iscrizione nella Sezione relativa alle associazioni di promozione sociale sono quelli di cui agli articoli 2 e 3 della legge 383/2000, anche in deroga all'articolo 2 della presente legge.

2. Le associazioni che si iscrivono nel registro regionale di cui all'art. 3, comma 2, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 devono operare in almeno due province o in almeno tre comunità montane.

3. La domanda di iscrizione nei registri di cui all'art. 3 è presentata:

- a) al presidente dell'amministrazione provinciale per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 1 del presente articolo;
- b) al presidente della regione per le associazioni che rispondono ai requisiti del comma 2 del presente articolo.

4. La domanda, presentata dal legale rappresentante dell'associazione, deve essere corredata dalla documentazione seguente:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) elenco nominativo di coloro che ricoprono cariche sociali;
- c) la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e di quella in programma nonché la consistenza numerica dell'associazione;
- d) il resoconto economico dell'anno precedente con la rappresentazione dei beni patrimoniali.

5. La regione e la provincia, ogni anno, pubblicano l'elenco aggiornato delle associazioni iscritte nei rispettivi registri.

6. La provincia invia copia del registro provinciale al presidente della regione.

7. Alle associazioni è fatto obbligo di comunicare al presidente dell'amministrazione provinciale o regionale le variazioni dell'atto costitutivo, delle cariche sociali e delle sedi secondarie.

8. Ogni due anni, la regione e la provincia sottopongono a revisione i rispettivi registri, verificando il permanere dei requisiti per il mantenimento dell'iscrizione delle associazioni.

9. Il venir meno dei requisiti previsti per l'iscrizione o la cessazione dell'attività associativa comporta la cancellazione dai registri da disporsi con provvedimento motivato.

Art. 8

(Programma e interventi della regione)

1. Per il perseguimento delle finalità dell'art. 1, la regione adotta, con provvedimento del consiglio regionale, un programma biennale che stabilisce le linee fondamentali degli interventi e le risorse finanziarie per favorire l'associazionismo, coordinando tali iniziative con le priorità indicate nel programma regionale di sviluppo.

2. Sono ammessi a finanziamento progetti di valenza regionale rientranti nel programma biennale, presentati dalle associazioni iscritte nel registro regionale e in quelli provinciali da almeno 6 mesi.

3. Per l'attuazione dei progetti di cui al comma 2, su conforme deliberazione della giunta regionale, il direttore generale competente è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con le associazioni. I progetti possono essere attuati anche in collaborazione con gli enti locali o altri enti pubblici; in tal caso la regione contribuisce per una quota tale che il contributo pubblico complessivo non superi comunque il 70% del valore del progetto ammesso a finanziamento.

4. Possono essere ammessi a finanziamento progetti di una o più associazioni anche associate, sostenuti e presentati dalle province di appartenenza.

5. I progetti delle associazioni che sono attuati e finanziati secondo le norme delle leggi regionali di settore, non accedono al finanziamento previsto dal programma biennale di cui al comma 1.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 1 e 4 della l.r. 11 luglio 1997, n. 31 «Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali»

Art. 1

(I principi generali)

1. Nel rispetto della dignità della persona umana e del diritto costituzionale alla tutela della salute, esercitato secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché attraverso la facoltà di libera scelta del cittadino, secondo le modalità stabilite dalla programmazione regionale e provinciale, la regione, riconoscendo la piena parità dei diritti e dei doveri tra soggetti erogatori a contratto a carico del servizio sanitario regionale, disciplina il servizio sanitario regionale e i servizi socio-assistenziali stabilendo i principi in base ai quali:

- sono determinati gli ambiti territoriali delle Aziende sanitarie;
- viene riordinata la rete delle strutture ospedaliere;
- sono definite le funzioni e i compiti delle Aziende;
- viene promossa e favorita l'integrazione delle funzioni sanitarie con quelle socio-assistenziali di competenza degli enti locali, fermo restando il finanziamento a carico del fondo sanitario regionale, ai sensi dell'art. 30 della legge 27 dicembre

1983, n. 730, delle attività socio-assistenziali di rilievo sanitario svolte nelle strutture, presidi e servizi assistenziali. In ogni caso non possono gravare sul fondo sanitario regionale oneri diversi da quelli riferiti alle prestazioni sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario. A tali fini è istituito il dipartimento per le attività socio-sanitarie integrate, di seguito denominato «Dipartimento per le A.S.S.I.», quale articolazione organizzativa delle Aziende sanitarie locali, di seguito denominate «A.S.L.»;

e) concorrono alla realizzazione della integrazione socio-sanitaria gli enti pubblici, gli enti non profit e i soggetti privati, secondo le specifiche loro peculiarità. È promossa la piena parità di diritti e di doveri fra soggetti erogatori accreditati di diritto pubblico e di diritto privato, nell'ambito della programmazione regionale.

2. Le norme della presente legge si ispirano al principio della sussidiarietà solidale tra le persone, le famiglie, gli enti pubblici e i soggetti privati accreditati erogatori dei servizi, al fine di fornire le prestazioni necessarie ai cittadini.

3. La regione esercita funzioni di legislazione e di programmazione, di indirizzo, di coordinamento, di controllo e di supporto nei confronti delle Aziende sanitarie e degli altri soggetti, pubblici o privati, esercenti attività sanitarie, socio-assistenziali di rilievo sanitario e socio-assistenziali.

4. La regione assicura la erogazione dei livelli uniformi di assistenza previsti dalla legislazione nazionale ed eventualmente assicura livelli più elevati sulla base di proprie risorse. Dispone contestualmente in ordine al reperimento delle risorse integrative del fondo sanitario regionale, nonché alla determinazione dei livelli di partecipazione alla spesa dei cittadini.

5. Con deliberazione del consiglio regionale viene approvato, per ogni triennio, il piano socio-sanitario, nel quale vengono indicate le attività sanitarie e socio-assistenziali di rilievo sanitario da erogare per ognuno dei livelli uniformi di assistenza, precisando:

- il quadro previsionale dei bisogni socio-sanitari della popolazione lombarda;
- gli indicatori in riferimento ai quali debbono essere determinati i volumi di attività per ognuno dei livelli uniformi di assistenza;
- gli indicatori di risultato da impiegare per il controllo e la valutazione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità delle prestazioni e dei servizi erogati;
- i progetti obiettivo e le azioni programmate da adottare per rispondere a specifiche aree di bisogno, definendone le modalità di finanziamento.

5 bis. Il piano socio-sanitario, ferma restandone la valenza triennale, può, qualora si renda necessario, essere aggiornato annualmente con le medesime procedure di approvazione del piano, nei tempi previsti per l'approvazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale.

6. La regione individua nella gestione integrata la forma ritenuta idonea a garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività socio-assistenziali di competenza degli enti locali. La gestione integrata è attuata attraverso la delega di funzioni socio-assistenziali degli enti locali, cui restano a carico gli oneri relativi, alle Aziende sanitarie previste dall'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e sue successive modificazioni ed integrazioni, di seguito indicati come «decreti di riordino», ovvero attraverso i consorzi o le altre forme associative previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, tra comuni o tra Comunità montane. Al fine di favorire la gestione associata dei comuni, nell'ambito delle A.S.L., la regione interviene con specifiche forme di finanziamento e con modalità definite nell'ambito della programmazione. Con proprio atto la giunta regionale certifica il sistema di qualità delle istituzioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali e definisce gli indicatori e gli standard del controllo di qualità regionale ai fini amministrativi.

7. Il piano sanitario regionale, in sede di prima applicazione per il triennio 1997/99 è adottato, su proposta della giunta, dal consiglio regionale, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge; entro la stessa data è approvato il piano socio-assistenziale regionale.

8. Per i trienni successivi, su proposta della giunta, il consiglio

regionale provvederà ad elaborare il piano socio-sanitario regionale quale strumento di programmazione unico ed integrato come stabilito al precedente 5° comma.

Art. 4
(Gli altri soggetti erogatori di prestazioni)

1. Sul territorio della regione nessuna struttura pubblica o privata può esercitare attività sanitaria o attività socio-sanitaria se priva di specifica autorizzazione rilasciata dalla regione o dalla A.S.L. secondo la vigente normativa statale e regionale.

2. Le istituzioni accreditate pubbliche o private esercenti attività di residenza sanitaria assistenziale, di seguito indicata come R.S.A., possono esercitare attività sanitarie, ove autorizzate dalle funzioni loro attribuite dal vigente ordinamento. L'accreditamento è condizione inderogabile affinché siano posti a carico del fondo sanitario regionale gli oneri relativi alle prestazioni sanitarie e di quelli relativi alle prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario.

3. Le strutture accreditate esercenti attività ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, esercitano la propria attività nell'ambito dell'A.S.L., cui sono attribuite le relative competenze del settore.

4. La Giunta regionale:

- a) fissa i criteri ed i requisiti strutturali, gestionali e di qualità richiesti per l'accreditamento delle strutture pubbliche e private di riabilitazione extra ospedaliera, esercenti attività ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 833/1978, e delle strutture che erogano servizi socio sanitari integrati, d'intesa con la competente commissione consiliare;
- b) disciplina le modalità per la richiesta di accreditamento da parte delle strutture, per la concessione e l'eventuale revoca dello stesso, nonché per la verifica circa la permanenza dei requisiti richiesti per l'accreditamento medesimo;
- c) accredita le singole strutture e dispone successive eventuali variazioni dell'accreditamento; i provvedimenti di accreditamento o di variazione sono comunicati alla competente commissione consiliare entro quindici giorni;
- d) determina le prestazioni, la remunerazione delle stesse nonché le modalità di pagamento.

Le strutture accreditate concorrono, in conformità al principio della piena parità di diritti tra soggetti pubblici e privati, al sistema dei servizi socio-sanitari integrati.

5. Le R.S.A. non possono esercitare compiti esclusivi delle strutture ospedaliere. Le attività specialistiche ambulatoriali potranno essere esercitate dalle sole istituzioni individuate dalla regione come svolgenti prevalenti attività sanitarie.

6. Le tariffe riconosciute alle R.S.A. per le attività sanitarie e di rilievo sanitario debbono essere determinate sulla base di costi standard prefissati dalla regione.

7. La regione favorisce, senza oneri per il bilancio pubblico, l'esercizio di forme integrative di assistenza sanitaria anche per il tramite di forme assicurative e mutualistiche per le finalità di cui all'art. 9 dei decreti di riordino.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo dei commi 33 e 58 dell'art. 4 della l.r. 5 gennaio 2000 n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)»

33. Le ASL esercitano le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in ambito socio-sanitario e socio-assistenziale. Sono conferite alle province le funzioni amministrative di vigilanza e controllo previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile sulle persone giuridiche di diritto privato di cui al

Libro PRIMO, Titolo II, del codice civile che operano in tutti gli altri ambiti. Per le persone giuridiche il cui ambito di operatività è sovraprovinciale, le funzioni amministrative di vigilanza e controllo sono esercitate dall'ASL o dalla provincia in cui l'ente ha la sede legale.

58. Le ASL esercitano, inoltre, le seguenti funzioni amministrative:

- a) (abrogata);
- b) la tenuta dell'albo degli enti ausiliari che operano nell'area delle dipendenze, sulla base dei requisiti e delle modalità previste negli atti d'intesa Stato-regioni recepiti dalla Regione;
- c) le autorizzazioni, per comprovati motivi, allo svincolo dalla destinazione a servizi sociali dei beni trasferiti ai comuni a seguito dello scioglimento degli enti comunali di assistenza ovvero dei beni delle IPAB trasferiti ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della l.r. 1/2003 o devoluti ai comuni in periodo antecedente. Il provvedimento di svincolo è rilasciato entro novanta giorni dall'ASL territorialmente competente, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'assemblea distrettuale dei sindaci di cui all'articolo 6, comma 7, della l.r. 31/1997;
- d) (abrogata).

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 15, 17 e 18 della l.r. 13 febbraio 2003, n. 1 «Riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza operanti in Lombardia»

Art. 15
(Controlli sulle ASP)

1. Ferme restando le competenze delle ASL in materia di vigilanza e controllo sulle unità di offerta pubbliche e private, socio-assistenziali e socio-sanitarie, il controllo sulle ASP è esercitato da una Commissione di controllo costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, composta da sei membri esperti nelle materie giuridiche e amministrativo-contabili degli enti pubblici operanti nell'ambito dei servizi alla persona, di cui tre nominati dalla Giunta regionale tra i dirigenti regionali in servizio, due dall'ANCI Lombardia e uno dall'UPL. Il Presidente è eletto dalla Commissione medesima tra i componenti nominati dalla Giunta regionale. I componenti della Commissione di controllo durano in carica tre anni a decorrere dalla data di insediamento della Commissione. Gli enti competenti alla nomina, in caso di dimissione o cessazione dall'incarico di uno dei membri, provvedono alla sua sostituzione. Ai componenti esterni è dovuto un gettone di presenza per ciascuna seduta della Commissione. Le modalità di funzionamento della Commissione sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il controllo è finalizzato a garantire che l'attività delle ASP sia svolta in conformità alla normativa vigente e alle indicazioni dei piani e dei programmi della Regione, a verificarne la buona amministrazione, il perseguimento degli obiettivi e la qualità delle prestazioni erogate, nonché a verificare l'effettiva introduzione, da parte delle ASP, dei sistemi di controllo di cui all'articolo 13, comma 5, per accertare il corretto rapporto tra le risorse impiegate e la qualità e quantità dei servizi erogati, il soddisfacimento dei nuovi bisogni sociali della popolazione, la realizzazione di economie di gestione.

3. Nello svolgimento della funzione di controllo la commissione di controllo si attiene anche agli indirizzi e modalità indicati dalla Giunta regionale, con riferimento alle finalità di cui al comma 2.

4. La commissione di controllo, qualora rilevi la sussistenza di una delle condizioni di cui al comma 5, assume i provvedimenti di controllo sostitutivo e repressivo, ivi previsti, necessari per garantire il corretto funzionamento dell'ASP. Restano fermi gli obblighi di segnalazione previsti da altre norme di legge.

5. Gli organi di amministrazione delle ASP possono essere sciolti in caso di gravi violazioni di legge o di statuto, di gravi

irregolarità nella gestione, di mancato perseguimento delle finalità statutarie, di gravi inefficienze nell'erogazione delle prestazioni, di violazione delle norme sull'autorizzazione al funzionamento e sull'accreditamento, se previsto, nonché di impossibilità di funzionamento. Lo scioglimento è disposto con provvedimento della stessa commissione di controllo, che nomina, contestualmente, un commissario per la temporanea gestione dell'azienda. Al commissario spettano i poteri stabiliti nel provvedimento di incarico.

6. Il commissario dura in carica per non più di sei mesi, rinnovabili una sola volta. Alla scadenza, perdurando la necessità della gestione commissariale, si provvede alla nomina di un nuovo commissario.

7. Al commissario compete un'indennità pari a quella prevista per il presidente del consiglio di amministrazione dell'azienda presso la quale è nominato. Per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per i quali la misura del compenso non può comunque essere inferiore al trattamento economico globale in godimento, comprensivo delle indennità aventi carattere di generalità connesse alle funzioni della qualifica rivestita, la nomina a commissario determina il collocamento in aspettativa senza assegni, utile ai fini del trattamento di quiescenza e previdenza e dell'anzianità di servizio.

8. Entro il 31 marzo di ogni anno, la commissione di controllo trasmette alla Giunta regionale una relazione sul controllo svolto nell'anno precedente. I provvedimenti adottati ai sensi dei commi 4 e 5 sono comunicati alla Giunta regionale entro dieci giorni dall'adozione.

9. Per l'attribuzione degli incarichi commissariali la commissione di controllo si avvale dell'albo regionale dei commissari, istituito e disciplinato con le modalità previste dal regolamento di attuazione della presente legge.

10. (abrogato).

Art. 17 (Liquidazione ed estinzione delle ASP)

1. Le aziende i cui scopi siano esauriti o cessati ovvero che siano nell'impossibilità di attuare i propri scopi o per le quali si siano verificate le condizioni di cui all'articolo 14, comma 6, sono soggette ad estinzione. L'iniziativa per l'estinzione può essere adottata dall'ASP medesima o da uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 2.

2. L'autorità di controllo verifica la sussistenza delle condizioni per procedere all'estinzione e formula le conseguenti proposte alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale dispone la messa in liquidazione dell'ente, nominando contestualmente un commissario liquidatore.

4. Il commissario, chiusa la liquidazione e sentito il comune in cui l'azienda ha la sede legale, rimette gli atti alla Giunta regionale, che dispone l'estinzione dell'azienda e la devoluzione del patrimonio che residua dalle operazioni di liquidazione. Il patrimonio è attribuito prioritariamente ad altra ASP operante nello stesso comune dell'azienda estinta ovvero, in mancanza, al comune in cui l'azienda ha la sede legale, con vincolo di destinazione ai servizi sociali.

5. Il soggetto individuato ai sensi del comma 4 subentra in ogni rapporto giuridico attivo e passivo facente capo all'azienda estinta.

6. I provvedimenti di estinzione e messa in liquidazione sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali)

1. Nel periodo transitorio previsto per il riordino delle istituzioni, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, conformemente alle previsioni dell'articolo 21 del d.lgs. 207/2001, in quanto non contrastanti con il principio di libertà dell'assistenza e con le disposizioni della presente legge.

2. Il regolamento di attuazione della presente legge è approvato

secondo le competenze stabilite dallo Statuto entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima.

3. Alle ASP si applicano le disposizioni in materia di proroga degli organi amministrativi, di cui al decreto legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi) convertito dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Alle nomine e designazioni di competenza regionale non si applicano le disposizioni della legge regionale 6 aprile 1995, n. 14 (Norme per le nomine e designazioni di competenza della regione), ad eccezione degli articoli 5 e 12.

4. Alle ASP si applicano le disposizioni vigenti in materia di accesso ai documenti amministrativi; a tal fine esse si dotano, entro centoventi giorni dall'approvazione dello statuto, di apposito regolamento.

5. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine per il riordino delle istituzioni, in ogni disposizione di legge o di regolamento regionale il riferimento alle «istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza» s'intende fatto alle «aziende di servizi alla persona».

6. Nelle more della formazione dell'albo regionale dei direttori delle ASP, di cui all'articolo 9, i direttori sono scelti tra i soggetti risultati idonei ad assumere l'incarico di direttore di ASL, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), o tra i segretari-direttori delle preesistenti IPAB. Tali incarichi decadono all'atto della nomina del direttore ai sensi dell'articolo 9.

7. L'uso della denominazione «azienda di servizi alla persona» o dell'acronimo «ASP» è obbligatorio nella denominazione ed in ogni segno distintivo o comunicazione delle aziende disciplinate dalla presente legge.

8. Le disposizioni del titolo II si applicano anche alle ASP che vengano istituite successivamente alla conclusione della fase di trasformazione disciplinata dal titolo I.

9. Le modalità di espletamento dell'incarico dei commissari di cui agli articoli 11, comma 7, e 17, comma 3, ed i relativi compensi sono disciplinati dal regolamento di attuazione della presente legge.

10. In sede di prima applicazione della presente legge la nomina degli organi delle ASP deve avvenire entro novanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di trasformazione dell'ente. In mancanza provvede l'autorità di controllo, previa diffida ad adempiere nel termine di trenta giorni. L'autorità di controllo provvede altresì alla convocazione della seduta di insediamento dei nuovi organi, che deve tenersi entro trenta giorni dalla nomina.

11. Per le istanze di depubblicizzazione presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si procede a norma della stessa.

12. Gli organi di amministrazione delle IPAB in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché in regime di proroga ai sensi del decreto legge 293/1994 convertito dalla legge n. 444/1994, sono prorogati sino al compimento delle procedure di trasformazione di cui all'articolo 3 e comunque non oltre il 31 ottobre 2003.

13. Fino alla determinazione di un autonomo comparto di contrattazione, al personale delle IPAB che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato, in servizio alla data di trasformazione, si applicano i contratti in essere. Al personale assunto successivamente alla trasformazione, in sede di contrattazione decentrata, è stabilita l'applicazione dei contratti in essere o di contratti compatibili ed omogenei con quelli applicati al personale già in servizio.

14. Fino alla costituzione della Commissione di cui all'articolo 15, le funzioni di controllo conferite alla Commissione medesima sono esercitate dalle ASL territorialmente competenti in conformità a quanto previsto dallo stesso articolo 15.

Si riporta l'intera norma del nuovo testo risultante dalle modifiche apportate

Nuovo testo degli artt. 3 e 4 della l.r. 14 dicembre 2004, n. 34 «Politiche regionali per i minori»

**Art. 3
(Compiti della Regione)**

1. La Regione, mediante i propri strumenti di programmazione:

- a) promuove e definisce politiche intersettoriali per i minori;
- b) favorisce la programmazione concertata e partecipata a livello zonale dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, e riconosce le forme di coordinamento territoriale dei servizi e degli interventi;
- c) favorisce la libera scelta degli erogatori di servizi ed interventi da parte della famiglia;
- d) definisce i criteri per la concessione alle famiglie di titoli sociali per la fruizione di servizi ed interventi;
- e) individua nuove tipologie d'offerta anche promuovendo interventi innovativi e sostenendo progetti e sperimentazioni di interesse regionale e nazionale;
- e bis) sperimenta, acquisito il parere del comune interessato, forme di accreditamento di servizi innovativi integrati tra le politiche formative e del lavoro e quelle sociali, al fine di prevenire e sostenere i giovani in situazione di disagio nel loro percorso di crescita;
- f) assicura l'attuazione concreta dei livelli essenziali dei servizi sociali nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- g) definisce le modalità di sostegno ai piccoli comuni per i costi derivanti dagli interventi sociali di cui all'articolo 4, comma 3;
- h) definisce, per la rete di offerta sociale di cui all'articolo 5, i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, i criteri per l'accreditamento e per l'esercizio dell'attività di controllo, nonché i criteri per la remunerazione delle attività e dei servizi in relazione alla qualità ed ai costi;
- i) individua indicatori di qualità per valutare il capitale sociale derivato dalla sussidiarietà orizzontale, nonché l'efficienza e l'efficacia degli interventi attuati, con particolare riferimento alla qualità dei processi, alla coerenza dei risultati raggiunti, alla flessibilità organizzativa, all'efficace utilizzo delle risorse impiegate e alla soddisfazione degli utenti;
- j) favorisce l'integrazione delle prestazioni sociali previste nei piani individualizzati di intervento sul minore di competenza dei comuni con quelle socio-sanitarie e sanitarie di competenza delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) e delle Aziende Ospedaliere (AO).

**Art. 4
(Compiti degli enti locali)**

1. I comuni, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione e dall'articolo 6 della legge 328/2000, promuovono la conoscenza e l'applicazione dei principi di sussidiarietà nella realizzazione e gestione dei servizi sociali e svolgono le seguenti funzioni:

- a) rilasciano l'autorizzazione al funzionamento e accreditano le unità d'offerta della rete sociale;
- b) (abrogata);
- c) erogano, ai sensi dell'articolo 17 della legge 328/2000, titoli sociali per la fruizione di servizi, interventi e prestazioni, determinandone altresì i requisiti per l'accesso, nonché misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore nella famiglia;
- d) definiscono e promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori, garantendo, ai fini della realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, l'effettiva partecipazione dei soggetti del terzo settore nella programmazione zonale, nonché nella realizzazione e nella gestione degli interventi e dei servizi;
- e) promuovono interventi e servizi sociali rivolti ai minori an-

che attraverso appositi rapporti convenzionali o altre idonee forme;

- f) svolgono le attività assistenziali di cui all'articolo 8, comma 5 della legge 328/2000 ad esclusione delle funzioni in materia di disabili sensoriali di cui al comma 5, lettera e), del presente articolo.

2. I comuni esercitano le funzioni di cui al comma 1 in forma associata a livello di ambito territoriale nelle diverse forme giuridiche previste dalla normativa vigente e secondo gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa e al rapporto con i cittadini.

3. Gli oneri, derivanti dall'affidamento familiare o dall'ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell'autorità giudiziaria, sono sostenuti dal comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui la prestazione ha inizio, ovvero dal comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all'anagrafe dei residenti.

4. I comuni associati nell'ambito territoriale sono tenuti a costituire, con risorse derivanti dal Fondo nazionale politiche sociali, un fondo a sostegno dei comuni con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti facenti parte dell'ambito e sui quali gravano gli oneri per interventi sociali obbligatori di cui al comma 3; il fondo dovrà avere una dotazione finanziaria annuale almeno del 5% dei costi complessivamente sostenuti nel precedente esercizio finanziario da tutti i comuni dell'ambito.

5. Le province concorrono alla programmazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, in conformità a quanto previsto dagli articoli 117 e 118 della Costituzione ed ai sensi dell'articolo 7 della legge 328/2000, svolgendo le seguenti funzioni:

- a) rilevano il fabbisogno formativo del personale dei servizi sociali e socio sanitari;
- b) programmano gli interventi formativi di qualificazione e di aggiornamento professionale;
- c) promuovono la conoscenza e l'applicazione del principio di sussidiarietà nelle funzioni loro attribuite;
- d) (abrogata);
- e) continuano ad esercitare le funzioni loro attribuite dalla legislazione vigente in materia di disabili sensoriali.

6. Le province possono, all'interno della loro programmazione, attivare Osservatori sui minori con il compito di analizzare e monitorare la realtà minorile del territorio, fornendo ai comuni un utile strumento per la pianificazione zonale.

(BUR2005022)

Regolamento regionale 24 febbraio 2006 - n. 1
Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali, di cui alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7

(1.4.3)

IL CONSIGLIO REGIONALE
 ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
 emana

il seguente regolamento regionale:

CAPO I
 PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 «Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali» definisce:

- a) le modalità di funzionamento, organizzazione ed attivazione della Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali;
 - b) i requisiti e le modalità di ammissione e partecipazione alla Consulta da parte degli ordini, collegi e associazioni professionali.
2. Ai fini del presente regolamento si intendono per:
- a) «Consulta» la Consulta regionale degli ordini, collegi e associazioni professionali;
 - b) «CNEL» il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
 - c) «COLAP» il Coordinamento libere associazioni professionali;
 - d) «CUP» il Comitato unitario permanente degli ordini e collegi professionali;
 - e) «CRTDCU» il Comitato regionale tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
 - f) «D.G.» la competente direzione generale della Giunta regionale;
 - g) «utente di un'attività professionale» il soggetto destinatario, attuale o potenziale, di una prestazione professionale;
 - h) «professione ordinistica» la professione organizzata in ordini o collegi, disciplinata da norme statali che ne subordinano l'esercizio al possesso di determinati requisiti, al superamento di un esame e all'iscrizione a un albo o collegio;
 - i) «professione non ordinistica» ogni altra professione che abbia rilevanza economica e sociale.

Art. 2
(Criteri di ammissione degli ordini e dei collegi)

1. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche, istituiti e disciplinati dalla legge, che ne facciano richiesta.

2. Per la prima formazione della Consulta sono considerati gli ordini e i collegi professionali operanti in Lombardia alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 3
(Criteri di ammissione delle rappresentanze delle associazioni professionali)

1. Sono ammesse alla Consulta le associazioni professionali che ne facciano richiesta ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere strutture organizzative e funzionali in almeno tre province della regione ed un numero di iscritti a livello nazionale non inferiore allo 0,02 per mille della popolazione regionale;
- b) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno cinque province della regione e iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,02 per mille delle rispettive popolazioni provinciali;
- c) ovvero strutture organizzative e funzionali in almeno sette province della regione;
- d) ovvero iscritti a livello nazionale in numero non inferiore allo 0,03 per mille della popolazione regionale;
- e) non avere rappresentanti legali che abbiano riportato condanne passate in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione;
- f) essere costituite, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni;
- g) avere una rappresentanza regionale, preferibilmente attestata nello statuto;
- h) svolgere l'attività di tutela degli associati con continuità in ambito regionale da almeno due anni;
- i) avere, in base allo statuto, come scopo esclusivo, la tutela degli associati senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;
- j) tenere un elenco degli associati, aggiornato annualmente, articolato per strutture organizzative e funzionali;
- k) redigere un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenere le scritture contabili conformemente alla vigente normativa in materia di contabilità;
- l) presentare idonea documentazione che attesti i requisiti culturali e i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
- m) garantire regole di democrazia interna ed esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi eserciti o intenda esercitare la medesima attività;
- n) svolgere con continuità attività di assistenza e consulenza agli associati, utilizzando allo scopo idonei strumenti, anche informatici;
- o) promuovere campagne di informazione e comunicazione o di monitoraggio;
- p) garantire la qualità dei servizi resi agli utenti mediante idonee modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati;
- q) garantire il rispetto di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza e la responsabilità dei membri dell'associazione.

Art. 4
(Domanda di ammissione)

1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei componenti la Consulta, gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la richiesta di ammissione alla Consulta sottoscritta dal legale rappresentante unitamente alla documentazione relativa alla composizione degli organi e alla sede, nonché copia dello statuto e del regolamento.

2. Le associazioni professionali presentano alla D.G. apposita domanda sottoscritta dal legale rappresentante corredata da:

- a) copia dello statuto e dell'atto costitutivo, nonché indicazione della sede sociale;
- b) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino la composizione degli organi sociali nonché i soggetti che operano all'interno dell'associazione medesima;
- c) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui ri-

sulti che l'associazione svolge l'attività con continuità, in ambito regionale, da almeno due anni;

- d) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante concernente la tenuta dell'elenco degli iscritti, aggiornata al 31 dicembre dell'anno antecedente a quello cui si riferisce la domanda, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
 - e) relazione comprensiva di dati quantitativi sull'attività svolta nell'anno precedente a quello della domanda di ammissione;
 - f) relazione sottoscritta dal legale rappresentante da cui risultino, oltre a quanto previsto all'articolo 3, ogni elemento utile ad inquadrare l'attività e l'area in cui opera l'associazione sul territorio regionale, con particolare riferimento alle tematiche trattate, alle province servite, alle strutture organizzative e funzionali attive, alle campagne di informazione effettuate e ai siti web resi operativi;
 - g) copia del rendiconto economico e dichiarazione di regolare tenuta dei libri contabili;
 - h) autodichiarazione resa dal legale rappresentante dell'associazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e);
 - i) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione circa la sussistenza di un ordinamento a base democratica.
3. Gli schemi di domanda e i modelli relativi alla documentazione da presentare da parte degli interessati, sono predisposti e forniti dalla D.G.

4. La D.G. verifica la completezza della documentazione presentata e l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3.

5. Qualora la D.G. ravvisi ragioni ostative all'inserimento degli ordini, collegi ed associazioni professionali nell'elenco della Consulta, ovvero accerti la necessità di integrare la documentazione, ne dà comunicazione ai richiedenti.

6. Se l'ordine, il collegio o l'associazione non presenta le integrazioni richieste entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 5, la D.G. comunica all'interessato, con apposito provvedimento, il diniego all'inserimento nell'elenco dei componenti della Consulta.

7. La D.G. può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli, anche a campione, sul mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 3.

Art. 5

(Elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta)

1. L'elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta è approvato con decreto del direttore generale della D.G. e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).

2. L'elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta riporta, per ciascuno di essi, i relativi estremi identificativi oltre ad una breve descrizione delle caratteristiche essenziali.

Art. 6

(Aggiornamento dell'elenco degli ordini, collegi e associazioni professionali componenti la Consulta)

1. Ogni modifica riguardante lo statuto ed il regolamento, nonché la composizione degli organi e della sede deve essere comunicata da ciascun ordine e collegio alla D.G. entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

2. Ogni modifica riguardante i requisiti di cui all'articolo 3 deve essere comunicata dall'associazione professionale interessata alla D.G. entro trenta giorni dall'avvenuta modifica.

3. La D.G. cura ogni anno l'aggiornamento dell'elenco dei

componenti la Consulta ed il controllo del mantenimento dei requisiti richiesti. Il direttore generale della D.G. approva con decreto la modifica dell'elenco dei componenti la Consulta nonché dispone la pubblicazione dell'elenco aggiornato sul B.U.R. e la relativa pubblicizzazione nelle forme ritenute più opportune.

Art. 7

(Cancellazione di ordini, collegi o associazioni professionali dall'elenco dei componenti la Consulta)

1. La perdita di uno o più requisiti di cui all'articolo 3 per l'ammissione alla Consulta o la mancata comunicazione di cui all'articolo 6 comportano la cancellazione dall'elenco dei componenti la Consulta.

2. La cancellazione dall'elenco è adottata con decreto del direttore generale della D.G. ed è comunicata al soggetto interessato. Il provvedimento di cancellazione è pubblicato sul B.U.R.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Art. 8

(Composizione della Consulta)

1. In attuazione dell'articolo 4 della l.r. 7/2004, la Consulta è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. La Consulta, nel pieno rispetto del principio di pari opportunità fra donne e uomini, nonché sulla base di quanto indicato dagli articoli 51 e 117 della Costituzione Italiana, è composta da:

- a) l'assessore competente in materia;
- b) cinque rappresentanti designati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della minoranza;
- c) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da rispettivi ordini e collegi, per ciascuna delle professioni ordinistiche, ovvero iscritte al CUP;
- d) un rappresentante regionale effettivo ed uno supplente designato da ciascuna delle associazioni professionali individuate dal vigente rapporto di monitoraggio del CNEL, ovvero iscritte al COLAP e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3. Ai lavori della Consulta partecipano, senza diritto di voto, un rappresentante del CRTDCU, nonché un esperto per ogni disciplina di riferimento designato dalle singole università lombarde.

4. La consulta delle professioni può essere integrata da ulteriori ordini, collegi e da associazioni professionali previa deliberazione di almeno quattro quinti dei componenti della Consulta stessa.

Art. 9

(Presidenza)

1. L'assessore competente della Giunta regionale, o suo delegato, convoca e presiede la Consulta.

2. La Consulta elegge al suo interno un ufficio di presidenza composto, oltre che dal presidente, da tre vice presidenti scelti uno tra i rappresentanti delle professioni ordinistiche, uno tra i rappresentanti delle professioni non ordinistiche ed uno tra i rappresentanti del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 7/2004.

3. L'ufficio di presidenza svolge funzioni di coordinamento delle attività delle commissioni specifiche, formula l'ordine del giorno di ogni riunione, ne regola i lavori e formalizza le decisioni assunte dalla Consulta o dalle commissioni specifiche di cui all'articolo 4, comma 4, della l.r. 7/2004.

4. L'ufficio di presidenza rimane in carica per la durata della legislatura e svolge le sue funzioni fino alla ricostituzione della nuova Consulta.

5. L'ufficio di presidenza si avvale di una segreteria tecnica composta dal dirigente della D.G. competente che espleta la funzione di segretario e da un funzionario di categoria non inferiore alla «D», per l'attività e l'istruttoria degli atti oggetto di discussione nelle sedute della Consulta stessa.

6. Il presidente della Consulta, o suo delegato, con proprio decreto prende atto della composizione dell'ufficio di presidenza e della segreteria tecnica.

CAPO III PROCEDURE ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 10 (Funzionamento della Consulta)

1. La Consulta è nominata entro sei mesi dall'inizio di ogni legislatura, resta in carica fino alla sua ricostituzione ed i suoi componenti possono essere riconfermati.

2. La Consulta, di regola, si riunisce presso le strutture della Giunta regionale.

3. Le sedute della Consulta sono ordinarie o straordinarie. La Consulta, di regola, è convocata dal presidente in assemblea ordinaria una volta ogni quattro mesi mediante avviso scritto, telegramma, fax o posta elettronica da trasmettere almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

4. La Consulta è inoltre convocata, con le forme e nei termini di cui al comma 3, in via straordinaria in tutti i casi in cui il presidente ne ravvisi l'opportunità o l'urgenza, ovvero qualora ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti.

5. I lavori hanno inizio non appena raggiunto il numero legale previsto per le sedute ordinarie e straordinarie di cui al comma 9.

6. Dichiarata aperta la seduta, prima della trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, il presidente illustra eventuali comunicazioni su fatti e attività di particolare attualità ed interesse, anche se non iscritti all'ordine del giorno.

7. La mozione, intesa a promuovere una deliberazione della Consulta, è inviata o presentata all'ufficio di presidenza che ne valuta l'eventuale inserimento nell'ordine del giorno della seduta. Più mozioni concernenti il medesimo oggetto ed ammesse dall'ufficio di presidenza devono essere poste in votazione secondo l'ordine di presentazione.

8. Per la validità delle deliberazioni della Consulta e per i sistemi di votazione trovano applicazione le disposizioni previste ai commi 9, 10 e 13.

9. Per la validità delle sedute ordinarie e straordinarie occorre la presenza di almeno la metà più uno dei componenti.

10. La Consulta, presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge nella prima seduta i vice presidenti.

11. L'espressione del voto è palese e i componenti votano per appello nominale. Ciascun componente ha diritto ad un solo voto, in rappresentanza dell'ordine, collegio o associazione professionale.

12. L'ordine delle votazioni è stabilito in base agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, stabilendo l'eventuale precedenza di determinati argomenti.

13. La Consulta delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

14. Svolge le funzioni di segretario della Consulta un dirigente designato dalla D.G. competente, coadiuvato da un funzionario di categoria non inferiore alla «D».

15. Il segretario svolge attività consultiva, referente e di assistenza, cura la verbalizzazione e la tenuta della documentazione.

16. I verbali sono sottoscritti dal presidente della seduta e dal segretario.

17. Sono dichiarati decaduti e sono sostituiti i componenti

assenti per più di tre sedute consecutive senza giustificato motivo, dimissionari o la cui designazione sia stata revocata.

18. I componenti della Consulta svolgono la loro funzione a titolo gratuito. Ai soli componenti dell'ufficio di presidenza spetta per ogni seduta della Consulta un gettone di presenza determinato con apposito provvedimento amministrativo ai sensi della vigente normativa regionale.

19. La Consulta, per lo svolgimento dei propri compiti, individua al suo interno commissioni specifiche per aree omogenee, le quali esaminano preventivamente gli atti nelle materie di rispettiva competenza e ne riferiscono all'ufficio di presidenza. La composizione delle commissioni e le modalità di funzionamento sono definite dall'ufficio di presidenza.

20. Ai lavori della Consulta partecipano, su invito e senza diritto di voto, anche soggetti esterni, in relazione alla specificità delle tematiche trattate, secondo le modalità definite dall'ufficio di presidenza.

21. La Consulta può procedere alla audizione di enti, organizzazioni, imprese e singoli cittadini, secondo le modalità definite dall'ufficio di presidenza.

22. Ulteriori modalità di funzionamento dei lavori della Consulta sono definite dall'ufficio di presidenza.

23. In attuazione dell'articolo 6 della l.r. 7/2004, la Consulta riceve segnalazioni e istanze relative alla tutela delle professioni ed ai rapporti con gli utenti. La Consulta fornisce risposta scritta ai presentatori di iniziative e istanze per il tramite degli ordini, collegi e associazioni professionali.

24. La Consulta trasmette annualmente al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta.

Art. 11 (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 24 febbraio 2006

Roberto Formigoni

(Approvato con deliberazione del consiglio regionale n. VIII/125 del 14 febbraio 2006)

